I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1967/74 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1974

che istituisce un regime di premio per una ordinata immissione in commercio di taluni bovini adulti destinati alla macellazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la situazione del mercato delle carni bovine nella Comunità, caratterizzata da diversi mesi da prezzi anormalmente bassi che sono scesi ad un livello inferiore a quello del prezzo d'intervento, ha determinato l'adozione di misure particolari, segnatamente in materia di importazione, di esportazione e d'intervento ;

considerando che tali misure non sono sufficienti per rimediare a breve termine alla situazione esistente, in particolare per il fatto che ogni anno il periodo di fine pascolo è quello nel quale i prezzi di mercato accusano maggiore debolezza, soprattutto a causa dell'incremento dell'offerta ;

considerando che, in tale prospettiva, appare necessario adottare misure a carattere preventivo atte a contribuire ad una stabilizzazione del mercato ed ad un aumento del reddito degli agricoltori ; che occorre pertanto incoraggiare i produttori a mantenere il loro allevamento di bovini adulti, diversi dalle vacche, destinati alla macellazione nei mesi futuri per un periodo di ingrasso supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati per il periodo dal 1° agosto 1974 al 28 febbraio 1975 a concedere, su richiesta, un premio a favore dei produttori per una ordinata immissione in commercio di taluni bovini adulti, di origine comunitaria, diversi dalle vacche, destinati alla macellazione, macellati nella Comunità.

Articolo 2

1. Fatte salve le modalità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), il diritto al premio è acquisito in seguito alla macellazione degli animali.

2. L'importo del premio varia secondo il mese in cui viene effettuata la macellazione di cui al paragrafo 1.

Il premio non può superare i seguenti importi :

Mese	*U.C. a capo*
Agosto 1974	20
Settembre 1974	30
Ottobre 1974	40
Novembre 1974	40
Dicembre 1974	50
Gennaio 1975	60
Febbraio 1975	70

3. Qualora l'animale che può essere oggetto del premio previsto dal presente regolamento sia spedito da uno Stato membro ad un altro, tale premio è pagato dallo Stato membro speditore su presentazione di una dichiarazione di macellazione.

Due Stati membri possono tuttavia convenire, per gli scambi effettuati tra di essi, che il premio sia pagato dallo Stato membro in cui l'animale viene macellato.

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà, ne informano la Commissione.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

Articolo 3

Le carni provenienti dagli animali che hanno ottenuto il premio di cui al presente regolamento non possono essere acquistate dagli organismi di intervento.

Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a derogare al primo comma a condizione di esigere la restituzione del premio.

Articolo 4

1. Se l'evoluzione dei prezzi costatata sul mercato comunitario lo consente, l'importo del premio può essere diminuito o l'applicazione del regime di cui al presente regolamento può essere sospesa, in base alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Sono adottate in base alla predetta procedura :

a) le condizioni supplementari per la concessione del premio ;

b) la definizione delle categorie e delle qualità di animali che possono costituire oggetto del premio ;

c) le modalità di controllo ;

d) la definizione dell'origine comunitaria di cui all'articolo 1 ;

e) le misure che garantiscono che, comunque, il premio vada al produttore, in particolare nel caso di spedizione di bovini adulti destinati alla macellazione da uno Stato membro ad un altro ;

f) le misure necessarie per evitare deviazioni degli scambi normali dei bovini adulti che possono manifestarsi in seguito ad una differenziata applicazione del regime previsto dal presente regolamento nei vari Stati membri ;

g) le condizioni in cui il premio può essere concesso al momento della prima immissione in commercio degli animali ;

h) le condizioni per la riduzione e la sospensione del premio ;

i) le altre modalità d'applicazione.

Articolo 5

La Commissione presenta al Consiglio, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del regime di premio. Il Consiglio deciderà entro il 31 dicembre 1974, su proposta della Commissione, le eventuali misure applicabili a decorrere dal 1° marzo 1975.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES